



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 18 - 20 Dicembre 2011

In evidenza



E' on line il n. 2 de "I Diari dell'Europa" sull'Agenda digitale europea

Un piano digitale di 5 anni per garantire un elevato standard di connettività a tutti i cittadini europei e alle aziende. E' questa l'Agenda digitale europea. La Commissione europea si è infatti impegnata ad allargare l'accesso a internet per tutti entro il 2013, ma l'obiettivo più ambizioso è quello che prevede di fornire internet superveloce (Mbp) entro il 2020.

➤ [Leggi l'articolo sull'ultimo numero de "I Diari dell'Europa"](#)



L'UE alla Conferenza sul clima di Durban

Dal 28 Novembre al 9 Dicembre i rappresentanti di numerosi Paesi del mondo si incontrano a Durban, in Sudafrica, per la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Le speranze che questo meeting porti a un accordo vincolante tra gli Stati sono poche, ma l'auspicio è che almeno rappresenti un ulteriore passo in avanti verso la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono un problema di tutti e che qualcosa si deve fare.

➤ [Leggi l'articolo sulla Conferenza sul clima di Durban](#)

→ La Newsletter

- Redazione
- Archivio (dal 20 luglio 09)
- Archivio (al 1 luglio 09)
- Iscrizione
- Le nostre fonti

→ dal sito ED

- Le nostre iniziative
- I nostri progetti
- Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

➤ ["Pedal power": uno studio valuta l'impatto dell'andare in bici sul clima](#)

Se tutti gli europei usassero la bicicletta quanto i danesi, l'UE potrebbe raggiungere più di un quarto dell'obiettivo prefissato per il 2050 sulla riduzione del 60% delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. I dati aumenterebbero del 50% se gli europei usassero la bicicletta per almeno 5 km al giorno, sostiene Benoit Blondel della European Cycling Federation (ECF).



➤ [Le conclusioni del Consiglio europeo del 9 Dicembre](#)

Molto è stato fatto negli ultimi 18 mesi per migliorare la nostra governance economica e combattere la crisi economica e finanziaria. Abbiamo preso decisioni importanti, espresse nelle presenti conclusioni, che richiedono un'attuazione rapida e vigorosa. Abbiamo deciso di dare priorità alle misure potenzialmente in grado di stimolare al meglio la crescita e l'occupazione. Gli Stati membri che partecipano al Patto euro plus hanno convenuto di assumere impegni più specifici e misurabili e in particolare, di portare avanti i lavori in materia di occupazione.



➤ [Orizzonte 2020: proposta della Commissione europea per 80 miliardi di euro su ricerca e innovazione](#)

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte a rilanciare crescita, innovazione e competitività in Europa. La commissaria Maire Geoghegan-Quinn ha annunciato "Orizzonte 2020", un programma di 80 miliardi di euro destinati ad investimenti per la ricerca e l'innovazione. Orizzonte 2020 è un pilastro chiave della strategia Europa 2020, volta a potenziare la competitività globale europea.



➤ [Migliorare l'istruzione per rafforzare la coesione sociale](#)

Gli europei stanno facendo progressi per superare le disuguaglianze e promuovere la coesione sociale, ma le

differenze relative all'insegnamento non rendono le cose facili. Alcuni ricercatori finanziati dall'UE stanno studiando le strategie di insegnamento che potrebbero aiutare gli europei a superare tali difficoltà.



► [Il nuovo Erasmus è per tutti: 5 milioni di potenziali beneficiari](#)

Fino a 5 milioni di cittadini europei, quasi il doppio delle attuali, potrebbero avere la possibilità di studiare o di formarsi all'estero con una borsa di "Erasmus per tutti", il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto oggi dalla Commissione europea.



🔗 [Nuovo codice di condotta per gli eurodeputati](#)

Parlamento europeo ha adottato un nuovo codice di condotta per gli eurodeputati in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse. I parlamentari europei dovranno dichiarare pubblicamente e mettere online ogni attività professionale svolta nel triennio precedente la loro elezione e durante il loro mandato e qualsiasi partecipazione a consigli di amministrazione di impresa, associazioni, ONG o altri enti giuridici.



🔗 [Nuovi Talenti per l'Europa](#)

L'8 febbraio 2012 scade il termine per partecipare al concorso "Nuovi talenti per l'Europa", realizzato dalla Rai Nuovi Media, in collaborazione con il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche Europee, e il Ministero Affari Esteri. L'obiettivo del concorso, che ha come parola chiave "Ugc-user generated content", è quello di promuovere i valori di cittadinanza europea, ma soprattutto veicolare questi valori ai giovani attraverso una comunicazione interattiva e multiplatforma.



➔ Legislazione europea

[Direttiva 2011/95/UE \(.pdf 852 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. In GUUE L 337 del 20.12.11



[Direttiva 2011/92/UE \(.pdf 813 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. In GUUE L 335 del 17.12.11

[Direttiva 2011/91/UE \(.pdf 724 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. In GUUE L 334 del 16.12.11

[Regolamento \(UE\) n. 1227/2011 \(.pdf 832 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. In GUUE L 326 del 08.12.11

[Direttiva 2011/94/UE \(.pdf 997 kB\)](#)

della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. In GUUE L 314 del 29.11.11

[Direttiva 2011/85/UE \(.pdf 752 kB\)](#)

del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. In GUUE L 306 del 23.11.11

➔ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

► [Il vicepresidente della Commissione Sefcovic alla plenaria del CdR: "Abbiamo bisogno della vostra leadership a livello regionale e locale"](#)

► [Il CdR invita ad adottare un quadro finanziario pluriennale ambizioso: austerità e disciplina di bilancio non bastano per superare la crisi](#)

► [Le università possono svolgere un ruolo determinante nello sviluppo delle strategie di innovazione regionali](#)

[Politica di coesione 2014 -2020: Investire nella crescita e nell'occupazione \(.pdf 2173 kB\)](#)



➔ dal Parlamento europeo



[Diritti dei detenuti: PE chiede standard comuni e rispetto della dignità umana](#)

Misure urgenti sono necessarie per rimediare "all'allarmante situazione" delle carceri europee, afferma il Parlamento in una risoluzione approvata giovedì. I deputati chiedono standard minimi comuni a tutta l'UE sulle condizioni di detenzione e nuove regole per garantire il rispetto dei diritti dei detenuti.



[Il Parlamento insiste: aprire il mercato del lavoro a bulgari e rumeni](#)

Il Parlamento, in una risoluzione approvata giovedì, afferma che tutti gli Stati membri, Italia inclusa, dovrebbero eliminare le barriere al mercato nazionale del lavoro verso bulgari e rumeni. Secondo l'Aula non ci sono giustificazioni di tipo economico per restringere il diritto fondamentale di poter vivere e lavorare in qualsiasi paese UE.



[Etichettatura alimentare: nuove regole per i succhi di frutta](#)

Una nuova serie di regole più attente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari è stata approvata mercoledì dal Parlamento europeo. Le nuove regole mirano a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, quali "senza zucchero aggiunto".



[Permesso unico di residenza/lavoro, nuovi diritti per lavoratori extracomunitari](#)

I lavoratori extracomunitari che lavorano legalmente nell'UE avranno diritti simili a quelli degli europei per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la pensione, la sicurezza sociale e l'accesso ai servizi pubblici, secondo la nuova legislazione sul "permesso unico", approvata martedì dal Parlamento.

→dalla Commissione europea



[COM\(2011\) 882 del 12.12.2011](#)

Dati aperti - Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente



[COM\(2011\) 886 del 12.12.2011](#)

Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea -

Verso un approccio più efficace

→dal Comitato economico e sociale



[Più Europa: è questa l'unica via di uscita dalla crisi \(.pdf 159 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

➤ [Sentenza nelle causa C-329/11: La «direttiva rimpatri» non ammette una normativa nazionale che, nel corso della procedura di rimpatrio, infligge al cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente la pena della reclusione](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo](#)

→L'angolo della lettura

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

➤ [La Befana europea](#)

il 6 Gennaio a Bologna, Ferrara e sull'Appennino bolognese



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,

l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma di Stoccolma: «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» ⁽⁴⁾, attribuisce una chiara priorità alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

(3) La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie e di internet.

(4) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile ⁽⁵⁾ ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽⁶⁾ stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. L'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali ⁽⁷⁾ agevolerà inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pornografia minorile.

(5) A norma dell'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, gli Stati contraenti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Il protocollo opzionale delle Nazioni Unite del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione

⁽¹⁾ GU C 48 del 15.2.2011, pag. 138.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2011.

⁽³⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.

- (6) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È opportuno sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.
- (7) La presente direttiva dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI⁽¹⁾, dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.
- (8) La presente direttiva qualifica come reati gli atti connessi allo spettacolo pornografico e definisce tali atti quelli che consistono in un'esibizione organizzata dal vivo, diretta al pubblico. La comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner sono pertanto esclusi da tale definizione.
- (9) La pornografia minorile comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Essa può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di pornografia minorile comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.
- (10) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.
- (11) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. È opportuno te-

nere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.

- (12) È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di pornografia minorile e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.
- (13) La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.
- (14) Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto dalla presente direttiva per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile, gli Stati membri possono combinare le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.
- (15) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
- (16) In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l'opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.
- (17) Nel contesto della pornografia minorile, l'espressione «senza diritto» consente agli Stati membri di limitare la punibilità in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi. Inoltre tale espressione non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi.

⁽¹⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

- (18) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l'intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.
- (19) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti in un modo o nell'altro.
- (20) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si tratta di questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.
- (22) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.
- (23) Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ⁽¹⁾, e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ⁽²⁾. È opportuno promuovere l'uso degli strumenti e dei proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza alle vittime e la loro protezione.
- (24) È opportuno evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. Negli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l'apparire su materiale pornografico conformemente al diritto penale nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tale normativa, qualora il minore in questione abbia commesso tali atti in quanto vittima di sfruttamento sessuale, o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività di pornografia minorile.
- (25) Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri in materia di reati minorili.
- (26) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le vittime minorenni a denunciare gli abusi sessuali e l'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l'avvio delle indagini e dell'azione penale non dovrebbe essere subordinato, in principio, alla denuncia o alla querela formulate dalla vittima o da un suo rappresentante. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.
- (27) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di
- ⁽¹⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura.

- (28) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto «in buona fede» dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.
- (29) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto «turismo sessuale». Per turismo sessuale a danno di minori si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che viaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove il turismo sessuale a danno di minori si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione affinché siano in grado di procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di turismo sessuale a danno di minori.
- (30) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti.
- Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un'assistenza a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.
- (32) La decisione quadro 2001/220/GAI stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e di pornografia minorile dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di «marchi di qualità» per le organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale a danno di minori, o che applicano un'esplicita politica di contrasto al turismo sessuale a danno di minori.

- (34) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scorraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate e sufficientemente comprensibili. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di linee di assistenza telefonica o di linee telefoniche dirette.
- (35) Per quanto riguarda la segnalazione dei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e l'assistenza ai minori in difficoltà, è opportuno promuovere le linee telefoniche dirette raggiungibili ai numeri 116 000 per i minori scomparsi, 116 006 per le vittime di reati e 116 111 per i minori in generale, istituite dalla decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale⁽¹⁾, tenendo altresì conto dell'esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento.
- (36) Gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. Tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che possono entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.
- (37) Al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d'intervento a essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere a un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali e avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure di intervento non pregiudicano i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.
- (38) I programmi o le misure di intervento non sono forniti in quanto diritti automatici. Spetta allo Stato membro decidere quali programmi o misure di intervento siano appropriati.
- (39) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre e a effettuare la valutazione, o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure di intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Al medesimo fine di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure di intervento non dovrebbero interferire con i piani nazionali riferiti al trattamento di persone affette da disturbi mentali.
- (40) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori. I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale.
- (41) Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l'accesso al casellario giudiziario è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l'obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziari o le modalità di accesso a tali casellari.
- (42) L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziari. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

⁽¹⁾ GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

- (43) Gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure amministrative supplementari in relazione agli autori di reati, quali l'iscrizione delle persone condannate per uno dei reati di cui alla presente direttiva in registri di autori di reati sessuali. L'accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali nazionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, ad esempio limitandone l'accesso alla magistratura e/o alle autorità di polizia.
- (44) Gli Stati membri sono incoraggiati a creare meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto degli abusi e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di fornire informazioni su come riconoscere i segni di abuso e sfruttamento sessuale.
- (46) La pornografia minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione, e contro la quale è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare immagini di abusi sessuali su minori. Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione nella lotta alla pornografia minorile, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l'eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.
- (47) Tuttavia, malgrado questi sforzi, spesso non è possibile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti pornografia minorile potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'eshaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma «Internet più sicuro» ha istituito una rete di linee telefoniche dirette, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.
- (48) La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione quadro sia sostituita nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell'adozione della presente direttiva.
- (49) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (50) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

- (51) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (52) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «minore»: la persona di età inferiore ai diciotto anni;
- b) «età del consenso sessuale»: età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;
- c) «pornografia minorile» o «materiale pedopornografico»:
- i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
 - ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
 - iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure
 - iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

- d) «prostituzione minorile»: l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;
- e) «spettacolo pornografico»: l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di:
- i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
- f) «persona giuridica»: un'entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.
5. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:
 - i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;
 - ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure

iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 4

Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.

5. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 5

Reati di pornografia minorile

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

7. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pornografia minorile, di cui all'articolo 2, lettera c), punto iii), qualora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

8. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera c), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.

Articolo 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale:

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.

*Articolo 7***Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

*Articolo 8***Atti sessuali consensuali**

1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.

3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso.

*Articolo 9***Circostanze aggravanti**

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:

- a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;
- b) il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità;

c) il reato è stato commesso da più persone riunite;

d) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ⁽¹⁾;

e) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

f) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure

g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

*Articolo 10***Misure interdittive derivanti dalle condanne**

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario ⁽²⁾ quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell'interessato.

⁽¹⁾ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.

Articolo 11

Sequestro e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 12

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

- a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) l'autorità sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.

Articolo 13

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
 - b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
 - c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
 - e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafo 6.

Articolo 15

Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 16

Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 17

Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure

b) l'autore del reato è un loro cittadino.

2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del suo territorio, tra l'altro nei casi seguenti:

a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;

b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure

c) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafo 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

5. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 18

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni

1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20.

Articolo 19

Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

4. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

5. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenni nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia della vittima minorenni l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Articolo 20

Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenni qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

- a) l'audizione della vittima minorenni abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
- b) l'audizione della vittima minorenni si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;
- c) la vittima minorenni sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;
- d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenni sia ascoltata sempre dalle stesse persone;
- e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penale;
- f) la vittima minorenni sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tutte le audizioni della vittima minorenni ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive

possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:

- a) l'udienza si svolga a porte chiuse;
- b) la vittima minorenni sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenni e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine delle vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

Articolo 21

Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

- a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e
- b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 22

Programmi o misure di intervento di natura preventiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

Articolo 23

Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.

2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

Articolo 24

Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale

1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

2. I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:

a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e

b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento ai sensi del paragrafo 4:

a) siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;

b) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.

Articolo 25

Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.

2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Articolo 26

Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI

La decisione quadro 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2013.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Relazione

1. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 25.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/94/UE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I alla direttiva 2006/126/CE stabilisce il modello per l'introduzione da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, il riferimento alla Comunità sulla patente di guida deve essere sostituito dal riferimento all'Unione europea. Il modello deve inoltre essere aggiornato in modo da tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
- (2) In conformità all'allegato I della direttiva 2006/126/CE il modello della patente di guida dell'Unione europea deve indicare la categoria del veicolo che il titolare è abilitato a guidare.
- (3) È necessario aggiornare la patente di guida dell'Unione europea alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE. In particolare sono state introdotte le patenti di guida per la categoria AM (ciclomotori) e la categoria A2 (motocicli), che saranno applicabili dal 19 gennaio 2013. Pertanto, è necessario adeguare di conseguenza il modello UE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
- (5) Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblico, nell'interesse proprio e dell'Unione, un prospetto indicante, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

1. il titolo è sostituito dal seguente:

«DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA»;

2. al punto 1 le parole «modello comunitario di patente di guida» vengono sostituite dalle parole «modello UE di patente di guida»;

3. al punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

BE: Belgio

BG: Bulgaria

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H:: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito»;

4. al punto 3, relativo alla pagina 1 della patente di guida, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- «e) la dicitura «modello UE» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Licenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort;»

5. al punto 3, riguardo alla pagina 2 della patente di guida:

— le lettere a)10 e a)11 sono sostituite dalle seguenti:

«10. la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);

11. la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);»,

— alla lettera a)12, primo trattino, «codici comunitari armonizzati» viene sostituito da «codici unionali armonizzati»,

— alla lettera a)12, il codice 95 è sostituito dal seguente:

«Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95(01.01.12)]»,

— la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5, 10, 11 e 12.

Lo Stato membro che desidera redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato;»,

— alla lettera c), le parole «modello comunitario di patente di guida» vengono sostituite dalle parole «modello UE di patente di guida»;

6. al punto 4 è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla parte posteriore.»;

7. la patente di guida di modello comunitario è sostituita dalla seguente:

«MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1

 6. FOTO 	PATENTE DI GUIDA (STATO MEMBRO)	
	1.	
	2.	
	3.	
	4a.	4c.
	4b.	(4d.)
	5.	
	7.	
	(8.)	
	9.	

Pagina 2

13. (14.)  12.	9.	10.	11.	12.	1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio 4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente 10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici
	AM 				
	A1 				
	A2 				
	A 				
	B1 				
	B 				
	C1 				
	C 				
	D1 				
	D 				
	BE 				
	C1E 				
	CE 				
	D1E 				
DE 					

8. l'esempio di patente di guida secondo il modello è soppresso.



Chi siamo

Attività

Giovani in Europa

Doc e formazione

Pubblicazioni

Ricerca

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 18 - 20 Dicembre 2011 >

Il vicepresidente della Commissione Šefcovic alla plenaria del CdR: "Abbiamo bisogno della vostra leadership a livello regionale e locale"

15.12.2011 - Presentando oggi le priorità della Commissione europea per il 2012 alla sessione plenaria del Comitato delle regioni, il vicepresidente Maroš Šefcovic ha sottolineato l'importanza della leadership degli enti regionali e locali per realizzare il rinnovamento dell'Europa. I membri del CdR hanno poi adottato una risoluzione in cui illustrano le loro richieste politiche per il prossimo anno.

Il vicepresidente della Commissione Maroš Šefcovic, responsabile per le Relazioni interistituzionali, ha illustrato a presidenti di regione e sindaci di tutta Europa il programma di lavoro dell'esecutivo UE per il 2012. Sulla scia del Consiglio europeo di dicembre, che "ha indicato la via per ritrovare la stabilità", il commissario Šefcovic ha osservato che ora l'UE "deve affrontare problemi immediati", ma al tempo stesso "non può rimandare ancora le riforme a lungo termine". A questo proposito ha aggiunto: "Abbiamo bisogno della vostra leadership a livello regionale e locale, essa è un fattore essenziale per ripristinare la fiducia".

Al termine di un dibattito presieduto dalla Presidente del CdR Mercedes Bresso, politici regionali e locali di tutta Europa hanno adottato una risoluzione sul programma di lavoro della Commissione per il 2012 in cui riassumono le loro richieste ai legislatori dell'UE. In generale, il CdR "si dichiara favorevole ad approfondire l'integrazione europea (...), purché tale approfondimento avvenga in condizioni di legittimità democratica e nel quadro delle istituzioni dell'Unione europea". Inoltre il CdR "si rammarica del fatto che finora sia stato adottato un approccio eccessivamente restrittivo, con il progetto di includere solo la disciplina di bilancio" nel nuovo Trattato intergovernativo.

La risoluzione presenta poi le richieste del Comitato riguardo ai principali pacchetti legislativi attualmente in discussione. I membri del CdR chiedono al Consiglio e al Parlamento europeo di trovare un accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale – in merito al quale il CdR ha adottato ieri un parere dettagliato – "entro la fine del 2012". Riguardo alla strategia UE per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, il Comitato "si rammarica che nella maggior parte dei casi non si sia approfittato dell'occasione offerta dalla preparazione dei programmi nazionali di riforma di Europa 2020 per attuare tale strategia in partenariato tra i diversi livelli di governo". La Commissione europea dovrebbe insistere sulla necessità per gli Stati membri di affrontare questo tema, e dovrebbe "comunicare il grado e le modalità di coinvolgimento di tutti i partner, compresi gli enti locali e regionali, nell'attuazione di Europa 2020".

Nella risoluzione il Comitato apprezza "il fatto che la politica di coesione continui ad essere applicata all'insieme dei territori dell'Unione", ma "deplora la riduzione del bilancio ad essa dedicato nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020". Nella riforma in atto della politica agricola comune dell'UE, il CdR intende evidenziare "la necessità di creare occupazione, rendere la PAC più "verde" e rafforzarne la dimensione territoriale, come pure l'esigenza di regolare il settore agricolo". Inoltre, i membri del CdR si aspettano che la Commissione presenti le azioni già annunciate intese a garantire che i servizi pubblici "possano fruire di un quadro che consenta loro di assolvere alle proprie funzioni".

La versione finale della risoluzione del CdR sarà disponibile nei prossimi giorni all'indirizzo <http://coropinions.cor.europa.eu>. Esempi recenti del contributo dato dal CdR, attraverso i suoi pareri, al miglioramento della legislazione UE nel 2010 e 2011 vengono presentati nell'opuscolo Fare la differenza: in che modo le regioni e le città contribuiscono a definire la legislazione europea.

→ Documentazione

► Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

► [Fare la differenza: in che modo le regioni e le città contribuiscono a definire la legislazione europea. \(.pdf 1182 kB\)](#)

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 18 - 20 Dicembre 2011](#) >

Il CdR invita ad adottare un quadro finanziario pluriennale ambizioso: austerità e disciplina di bilancio non bastano per superare la crisi

14.12.2011 - Una maggiore flessibilità nelle voci di bilancio, un ruolo più forte per le regioni e le città nell'elaborazione dei programmi operativi e l'invito a non rimandare ulteriormente l'introduzione di un nuovo sistema di risorse proprie comprendente una tassa sulle transazioni finanziarie: queste sono le principali richieste formulate dal Comitato delle regioni nel parere sul QFP 2014-2020 adottato oggi.

"Al termine dei negoziati, le istituzioni UE hanno il dovere di adottare un bilancio per i cittadini, un bilancio in grado di aiutare le comunità locali ad affrontare sfide cruciali come la creazione di posti di lavoro, il miglioramento delle competenze dei lavoratori, la garanzia di una maggiore sostenibilità delle città e dei processi di produzione e la lotta alla povertà", ha dichiarato la relatrice Flo Clucas (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Liverpool, dopo l'adozione del parere. "Abbiamo quindi bisogno di una dotazione di risorse almeno pari a quella proposta dalla Commissione, di miglioramenti consistenti nelle procedure di spesa e di maggiore coraggio sul tema delle risorse proprie".

Secondo Clucas, "la crescita e l'occupazione sono fattori essenziali per creare ricchezza e, di conseguenza, per pagare il servizio dei debiti nazionali. L'austerità da sola non basterà, soprattutto poiché non si tratta soltanto del bilancio 2012 bensì delle risorse necessarie a sostenere un periodo di programmazione settennale che inizierà nel 2014".

L'equilibrio tra austerità e crescita è stato un tema importante di dibattito nel corso della plenaria. Dopo che il Consiglio europeo della scorsa settimana ha lanciato un accordo intergovernativo per attuare un più stretto coordinamento economico e fiscale tra Stati membri, i membri del CdR hanno sottolineato la necessità di un maggiore impegno per superare la recessione economica, tramite il sostegno all'occupazione e all'inclusione sociale.

"Non si può salvare l'Europa soltanto introducendo nuove sanzioni volte a imporre riforme e misure di austerità agli Stati membri più in crisi", ha dichiarato la Presidente del CdR Mercedes Bresso dopo la votazione. "Senza un piano per la crescita, tutti i nostri sforzi saranno vani: per questo motivo, il nuovo bilancio deve fornire gli strumenti finanziari e strategici per lanciare una nuova fase di sviluppo economico e sociale delle nostre comunità, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità".

Il CdR ha raggiunto un ampio consenso anche su diversi aspetti critici, quali la richiesta che il bilancio globale sia pari almeno all'1 % dell'RNL dell'UE, l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, la creazione di una categoria di "regioni in transizione" e le nuove condizionalità per l'assegnazione dei fondi strutturali. "Come membro britannico e cittadina europea, sono lieta che il Comitato delle regioni abbia dimostrato oggi agli Stati membri che è possibile sedersi intorno a un tavolo e trovare un accordo anche sulle questioni più delicate", ha dichiarato Clucas.

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



Chi siamo

Attività

Giovani in Europa

Doc e formazione

Pubblicazioni

Ricerca

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 18 - 20 Dicembre 2011 >

Le università possono svolgere un ruolo determinante nello sviluppo delle strategie di innovazione regionali

La Commissione europea ha pubblicato una guida ideata per assistere le autorità di gestione responsabili dei programmi finanziati dal [Fondo europeo di sviluppo regionale](#) (FESR) nel coinvolgere maggiormente le università nello sviluppo regionale.

La guida mira a promuovere l'impegno attivo di queste ultime e di altri istituti di istruzione superiore nello sviluppo di strategie di innovazione regionali per una specializzazione intelligente, in collaborazione con centri di ricerca, imprese e altri soggetti della società civile. Può inoltre essere utile agli operatori del mondo accademico ed economico per conoscere i vantaggi offerti da una collaborazione finalizzata allo sviluppo regionale.

Non si tratta di una pubblicazione accademica, ma di uno strumento pratico contenente alcune raccomandazioni e facente parte di una serie di guide redatte nell'ambito della [piattaforma di specializzazione intelligente](#) istituita dalla Commissione al fine di fornire assistenza metodologica e orientamento pratico ai decisori politici nazionali e regionali impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di innovazione per una specializzazione intelligente. Sarà utile nell'ultima fase dell'attuale periodo di programmazione (2007-2013), ma anche in previsione del prossimo periodo di programmazione (2014-2020).

[Collegare le università alla crescita regionale: una guida pratica \(EN\)](#)

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



Unione europea
Politica di coesione



Politica di coesione 2014-2020

Investire nella crescita
e nell'occupazione

Sommario

1	Proposte legislative per la politica di coesione dell'UE: 2014-2020	> 1
2	Proposta di regolamento generale	> 2
	Norme comuni applicabili a FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP	
	Disposizioni generali applicabili all'FESR, all'FSE e al Fondo di coesione	
3	Il Fondo europeo di sviluppo regionale	> 8
4	Il Fondo sociale europeo	> 9
5	Il Fondo di coesione	> 10
6	Cooperazione territoriale europea	> 11
7	Gruppo europeo di cooperazione territoriale	> 13
	Tabelle e grafici	> 14

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Commissione europea, Direzione generale della politica regionale
Comunicazione, informazione e rapporti con paesi terzi
Raphaël Goulet
Avenue de Tervueren 41, B – 1040 Bruxelles
E-mail: regio-info@ec.europa.eu
Sito Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.cfm

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2011

ISBN 978-92-79-21496-7
doi:10.2776/4595

© Unione europea, 2011
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Tutte le immagini © CE

1 Proposte legislative per la politica di coesione dell'UE: 2014-2020

Il 6 ottobre 2011, la Commissione europea ha adottato un progetto di pacchetto legislativo che definirà le linee della politica di coesione dell'EU per il periodo 2014-2020.

La Commissione ha proposto numerose modifiche significative alle modalità di progettazione e attuazione della politica di coesione, ovvero:

- concentrazione sulle priorità della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- concessione di riconoscimenti in base ai risultati;
- sostegno alla programmazione integrata;
- attenzione focalizzata sui risultati – monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi concordati;
- rafforzamento della coesione territoriale e
- semplificazione dell'esecuzione.

Tali modifiche fanno seguito all'adozione da parte della Commissione, nel giugno 2011, di una proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per lo stesso periodo ⁽¹⁾: un bilancio per la realizzazione della strategia Europa 2020. Nella sua proposta la Commissione ha stabilito che la politica di coesione deve continuare a rappresentare un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha evidenziato il ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020.

Il bilancio totale proposto per il periodo 2014-2020 sarà pari a 376 miliardi di euro, incluso il finanziamento per il nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), progettato per potenziare i progetti transfrontalieri nei settori energia, trasporti e tecnologia dell'informazione.

La struttura legislativa per la politica di coesione comprende:

- un regolamento di carattere generale che definisca le norme comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e ulteriori norme generali per l'FESR, l'FSE e il Fondo di coesione;
- tre regolamenti specifici per l'FESR, l'FSE e il Fondo di coesione e
- due regolamenti relativi all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

|||||||

(1) COM(2011) 500 def.



2 Proposta di regolamento generale

Il regolamento generale è suddiviso in due parti.

La prima parte stabilisce una serie di disposizioni comuni ai cinque fondi con obiettivi strutturali che rientrano nel Quadro strategico comune della Commissione (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP). Il documento delinea gli elementi comuni relativi alla pianificazione e alla programmazione strategica, gli obiettivi tematici connessi a Europa 2020, che costituirà la base per i fondi, e le disposizioni relative al Quadro strategico comune e ai contratti di partenariato con ciascuno Stato membro. Le norme comuni si applicano anche ad ammissibilità, strumenti finanziari e principi di gestione e controllo.

La seconda parte stabilisce disposizioni specifiche per l'FESR, l'FSE e il Fondo di coesione. Tali disposizioni riguardano la missione e gli obiettivi della politica di coesione, il quadro finanziario, le modalità specifiche di programmazione e di rendicontazione, i grandi progetti e i piani di azione comuni. Inoltre definiscono i requisiti di gestione e controllo dettagliati nell'ambito della politica di coesione e le modalità specifiche di gestione finanziaria.

I regolamenti specifici per i fondi comprendono disposizioni specifiche per ciascun fondo (FESR, FSE e Fondo di coesione), in particolare in merito all'ambito di applicazione dei fondi, alle priorità di investimento e agli indicatori.

Norme comuni applicabili a FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP

PRINCIPI

La Commissione propone una serie di principi comuni applicabili a tutti i fondi. Tali principi includono partenariato e governance a più livelli, conformità con le leggi comunitarie e nazionali applicabili, promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, non discriminazione e sviluppo sostenibile.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA RAFFORZATA: CONCENTRAZIONE TEMATICA SU EUROPA 2020

Al fine di ottimizzare l'impatto della politica nella realizzazione delle priorità europee, la Commissione propone di rafforzare il processo di programmazione strategica. Ciò comporta l'introduzione del Quadro strategico comune, di contratti di partenariato e di un elenco di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020 e con i relativi orientamenti integrati.

Il Quadro strategico comune, che verrà adottato dalla Commissione, definirà iniziative chiave per l'attuazione delle priorità europee, fornirà un orientamento sulla programmazione applicabile a tutti i fondi, inclusi FEASR e FEAMP e promuoverà un maggiore coordinamento dei vari strumenti strutturali europei.

I contratti di partenariato, concordati in fase iniziale tra la Commissione e gli Stati membri, definiranno il contributo complessivo agli obiettivi tematici, a livello nazionale, e l'impegno a intraprendere azioni concrete per l'attuazione degli obiettivi di Europa 2020. Un quadro di riferimento dei risultati definirà obiettivi chiari e misurabili.

AUMENTO DEI RISULTATI E CONDIZIONALITÀ

Per migliorare i risultati, verranno introdotte nuove disposizioni relative alla condizionalità in modo da garantire che i finanziamenti dell'UE creino forti incentivi affinché gli Stati membri conseguano gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020. La condizionalità assumerà la forma di condizioni ex ante, che devono essere



presenti prima dell'erogazione dei fondi, e di condizioni ex post che vincoleranno l'erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti.

CONDIZIONALITA EX ANTE

Il rafforzamento della condizionalità ex ante per questi fondi è motivato dall'esigenza di garantire che siano presenti le condizioni necessarie ad assicurare un sostegno efficace. L'esperienza acquisita induce a ritenere che l'efficacia degli investimenti finanziati dai fondi in alcuni casi sia stata compromessa dalle fragilità della politica nazionale e dei quadri normativi e istituzionali. Pertanto la Commissione propone numerose condizionalità ex ante, che vengono definite nel regolamento generale unitamente ai relativi criteri di adempimento. Alcune condizioni sono direttamente connesse agli obiettivi tematici della politica (ad esempio, strategie di specializzazione intelligente o quadro normativo appropriato per il sostegno alle imprese), mentre altre si applicano in modo trasversale (ad esempio, appalti pubblici).

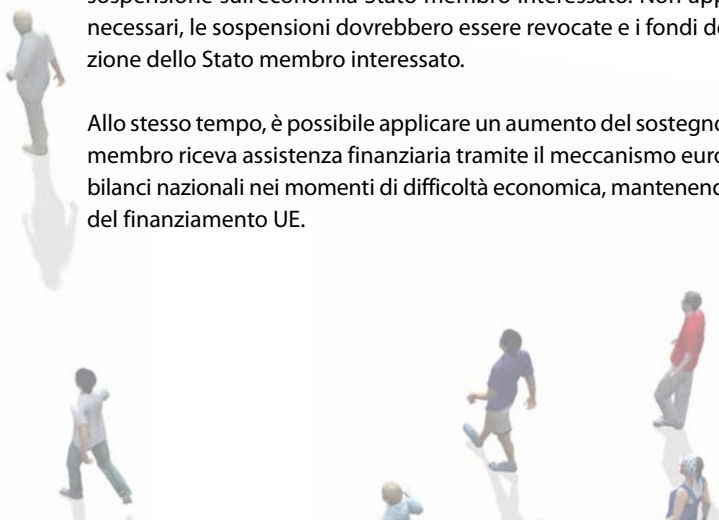
CONDIZIONALITA EX POST

La condizionalità ex post rafforzerà l'accento posto sui risultati e sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Si baserà sul conseguimento di tappe fondamentali relative al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, definiti per i programmi oggetto del contratto di partenariato. Un importo pari al 5% della dotazione nazionale di ciascun fondo verrà accantonato e assegnato, durante una verifica intermedia, agli Stati membri per i programmi che hanno conseguito a pieno le loro tappe fondamentali. Al di là della riserva di efficacia ed efficienza, il mancato raggiungimento delle tappe fondamentali può determinare la sospensione dei finanziamenti e una grave insufficienza nella realizzazione degli obiettivi di un programma potrebbe determinare la cancellazione dei finanziamenti.

CONDIZIONALITA MACROECONOMICHE

L'istituzione di una correlazione più stretta tra la politica di coesione e la governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi del Quadro strategico comune (QSC) si fondi su politiche economiche sane. Se necessario, i fondi QSC possono essere reindirizzati per intervenire sui problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Deve trattarsi di un processo graduale, che si sviluppi a partire da modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà sociali ed economiche. Qualora, nonostante il potenziamento dell'impiego dei fondi del QSC, uno Stato Membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel contesto del processo di governance economica, la Commissione avrebbe il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni assunti. Le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed efficaci e dovrebbero tenere conto dell'impatto dei programmi in questione sulla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato. Nel decidere in merito alle sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio di parità di trattamento tra gli Stati membri e valutare, in particolare, l'impatto della sospensione sull'economia Stato membro interessato. Non appena lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari, le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere messi nuovamente a disposizione dello Stato membro interessato.

Allo stesso tempo, è possibile applicare un aumento del sostegno (pari a 10 punti percentuali) qualora uno Stato membro riceva assistenza finanziaria tramite il meccanismo europeo di stabilità, in modo da ridurre il carico sui bilanci nazionali nei momenti di difficoltà economica, mantenendo invariato, nel contempo, il livello complessivo del finanziamento UE.



MODALITÀ DI GESTIONE COMUNI

La proposta prevede principi di gestione e controllo comuni. Viene introdotto un sistema di accreditamento nazionale degli organismi di controllo principali per rafforzare l'impegno degli Stati membri a garantire una sana gestione finanziaria. Vengono armonizzati i provvedimenti volti a garantire affidabilità alla Commissione in merito alla regolarità della spesa e vengono introdotti nuovi elementi comuni, quali la dichiarazione di affidabilità di gestione e la liquidazione annuale dei conti.

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

La Commissione propone un approccio più integrato all'investimento europeo, che comprende norme finanziarie e di ammissibilità comuni e l'introduzione di programmi plurifondo per l'FESR, l'FSE e il Fondo di coesione, in via opzionale.

Le proposte definiscono inoltre un approccio integrato allo sviluppo locale di tipo partecipativo, che facilita l'applicazione di strategie di sviluppo locale ad opera di associazioni collettive, incluse le autorità locali, le ONG e i partner economici e sociali, sulla base dell'approccio LEADER utilizzato per lo sviluppo rurale.

AUMENTARE L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Verrà potenziato il ruolo degli strumenti finanziari innovativi, estendendo il loro campo di applicazione, rendendo più flessibili ed efficaci i relativi quadri di attuazione e proponendo il loro utilizzo come soluzione alternativa più efficace o come strumento complementare alle sovvenzioni tradizionali. La proposta costituisce un quadro giuridico e operativo più affidabile che fornisce norme chiare e semplificate in merito a problemi di attuazione fondamentali quali la gestione finanziaria dei contributi UE o l'utilizzo combinato di strumenti finanziari e sussidi.

Fatta salva la fattibilità, gli strumenti finanziari possono essere applicati all'intera gamma degli obiettivi che si riflettono nei programmi, per realizzare investimenti in progetti che possano dimostrare capacità di rimborso adeguate in condizioni di imperfezione del mercato. Tali strumenti finanziari possono essere impiegati da Stati membri e autorità di gestione sia come strumenti su misura che sulla base di modelli predefiniti per strumenti nazionali o regionali che consentano lo sviluppo efficace di azioni in linea con le condizioni standard proposte dalla Commissione. Inoltre, le autorità di gestione possono contribuire alla definizione degli strumenti finanziari a livello europeo, con risorse che verranno destinate agli investimenti in linea con i programmi interessati.





MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le disposizioni comuni in materia di monitoraggio e valutazione riguardano il ruolo e la composizione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali di esecuzione, le riunioni di riesame, le relazioni sullo stato di attuazione del contratto di partenariato e le valutazioni ex ante ed ex post.

NORME DI AMMISSIBILITÀ SEMPLIFICATE E RAZIONALIZZATE

Viene dato particolare risalto alle misure volte a garantire costi amministrativi proporzionati e semplificazione delle procedure a vantaggio dei beneficiari. L'intento è quello di armonizzare, per quanto possibile, le norme applicabili a tutti i fondi. Le opzioni di costo semplificate, quali le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari, consentono agli Stati membri di introdurre una gestione orientata ai risultati a livello di progetto.

Le disposizioni comuni relative all'esecuzione comprendono norme su spese ammissibili, diverse forme di sostegno finanziario, costi semplificati e stabilità degli interventi.

Disposizioni generali applicabili all'FESR, all'FSE e al Fondo di coesione

COPERTURA GEOGRAFICA DEL SOSTEGNO

Tutte le regioni europee possono beneficiare del sostegno dei fondi FESR e FSE. Tuttavia, verrà operata una distinzione tra regioni meno sviluppate, regioni di transizione e regioni più sviluppate al fine di garantire la concentrazione dei fondi in base al Prodotto Interno Lordo (PIL).

Regioni meno sviluppate: Il sostegno alle regioni meno sviluppate rimarrà una priorità fondamentale per la politica di coesione. Il processo di recupero da parte delle regioni meno sviluppate richiederà un impegno costante a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

Regioni di transizione: Questa nuova categoria di regione verrà introdotta in luogo dell'attuale sistema di phasing-in e phasing-out. Questa categoria comprenderà tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27.

Regioni più sviluppate: Sebbene gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, tutti gli Stati membri devono affrontare sfide fondamentali, come la concorrenza globale nell'economia basata sulla conoscenza e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

Inoltre, viene istituita una «rete di sicurezza» per tutte le regioni che erano ammesse a beneficiare dell'obiettivo di convergenza nel periodo 2007-2013, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media del PIL dell'UE 27. Tali regioni, che rientrano nelle categorie delle regioni di transizione o delle regioni più sviluppate, riceveranno una dotazione dai fondi strutturali pari ad almeno due terzi della dotazione 2007-2013.



Per ciascuna categoria di regione verranno stabilite quote minime per l'FSE (25 % per le regioni meno sviluppate; 40 % per le regioni di transizione; e 52 % per le regioni più sviluppate) dalle quali risulta una quota complessiva minima a favore dell'FSE pari al 25 % del bilancio destinato alla politica di coesione, ossia 84 miliardi di euro.

Il Fondo di coesione continuerà a sostenere gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90 % della media dell'UE 27 attraverso investimenti nelle reti transeuropee dei trasporti (RTE-T) e nell'ambiente. Parte della dotazione del Fondo di coesione (10 miliardi di euro) sarà accantonata per finanziare un nucleo di reti di trasporto nell'ambito del nuovo meccanismo per collegare l'Europa.

L'esperienza acquisita con l'attuale quadro finanziario indica che molti Stati membri hanno difficoltà ad assorbire ingenti fondi europei su un periodo di tempo limitato. Inoltre, la situazione finanziaria in alcuni Stati membri rende più difficile sbloccare i fondi per fornire il cofinanziamento nazionale. Per rafforzare la capacità di assorbimento di fondi, la Commissione propone una serie di misure:

- fissare al 2,5 % del PIL l'aliquota di riduzione per gli stanziamenti relativi alla coesione;
- limitare i tassi di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario nell'ambito dei programmi operativi al 75-85 % nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche, al 75 % per i programmi di Cooperazione territoriale europea, al 60 % nelle regioni di transizione e al 50 % nelle regioni più sviluppate;
- inserire nei contratti di partenariato condizioni specifiche relative al miglioramento della capacità amministrativa.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA RAFFORZATA ORIENTATA AI RISULTATI

La Commissione propone un processo di programmazione più orientato ai risultati per migliorare l'efficacia dei programmi relativi alla politica di coesione. In aggiunta alle condizionalità ex post sopra menzionate, la Commissione propone di introdurre un tipo specifico di intervento facoltativo, denominato Piano di azione comune. Il Piano di azione comune verrà definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di un programma.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA E DEL CONTROLLO

I sistemi di gestione e di controllo devono trovare un equilibrio tra costi e rischi connessi. Il ruolo della Commissione nella valutazione ex ante dei sistemi nazionali di gestione e controllo sarà proporzionato e adotterà un approccio basato sul rischio. I programmi di modesta entità non saranno soggetti alla valutazione della Commissione. L'approccio basato sul rischio riduce i costi amministrativi e fornisce maggiore affidabilità, poiché le risorse della Commissione vengono impiegate in modo più efficiente e indirizzate verso settori a più alto rischio.

Inoltre la proposta prevede l'obbligo di chiusura annuale delle spese o degli interventi completati nell'ambito della procedura annuale di liquidazione dei conti. In tal modo si riducono gli oneri a carico dei singoli beneficiari derivanti da un lungo periodo di conservazione dei documenti e i rischi associati alla perdita della pista di controllo.

La procedura di liquidazione annuale dei conti prevista dalla revisione in corso del regolamento finanziario sarà applicata ai programmi e contribuirà a rafforzare l'affidabilità a livello europeo. La Commissione riceverà garanzie ragionevoli in merito alla regolarità della spesa sulla base della dichiarazione annuale di affidabilità di gestione, dei conti annuali, delle relazioni di accompagnamento e del parere di audit annuale sulla dichiarazione di gestione e sui conti. Tali documenti verranno presentati ogni anno per il periodo contabile precedente.

Tuttavia, se la Commissione esegue versamenti intermedi nel corso dell'anno contabile, le garanzie ricevute potrebbero essere più limitate. Per questa ragione, la proposta prevede che i versamenti intermedi eseguiti dalla Commissione durante l'anno contabile ammontino al 90% degli importi dovuti agli Stati membri e che il rimanente 10% venga versato dalla Commissione successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta ottenuta piena garanzia della regolarità della spesa. Le disposizioni in materia di pre-finanziamento garantiranno che gli Stati membri dispongano di liquidità sufficiente per eseguire versamenti ai beneficiari per gli interventi in corso.

VERSO LA «COESIONE ELETTRONICA»

La gestione elettronica dei dati può ridurre considerevolmente gli oneri amministrativi e al tempo stesso aumenta la controllabilità dei progetti e della spesa. Pertanto, entro la fine del 2014, tutti gli Stati membri saranno tenuti a istituire sistemi che permettano ai beneficiari di presentare tutte le informazioni per via elettronica.



3 Il Fondo europeo di sviluppo regionale

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si propone di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea intervenendo sugli squilibri tra le regioni. L'FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale per contribuire al conseguimento di tutti gli obiettivi tematici attraverso la definizione di priorità dettagliate che pongano l'accento su:

- ricerca, sviluppo e innovazione;
- miglioramento dell'accesso e della qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- cambiamento climatico e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- sostegno alle PMI;
- servizi di interesse economico generale;
- infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia;
- rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente;
- infrastrutture sanitarie, sociali e scolastiche e
- sviluppo urbano sostenibile.

RAFFORZARE LA CONCENTRAZIONE TEMATICA

Per garantire la concentrazione degli investimenti UE sulle priorità indicate, vengono definiti stanziamenti minimi per alcune aree prioritarie. Ad esempio, nelle regioni più sviluppate e nelle regioni di transizione, almeno l'80% delle risorse dell'FESR a livello nazionale dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI, e almeno il 20% di tale stanziamento dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Le regioni meno sviluppate avranno la possibilità di scegliere tra un maggior numero di priorità, che riflettano l'ampiezza delle loro esigenze di sviluppo. Tuttavia dovranno destinare almeno il 50% delle risorse dell'FESR all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI.

RAFFORZARE LA COESIONE TERRITORIALE

Il progetto di regolamento prevede una maggiore attenzione focalizzata sullo sviluppo urbano sostenibile. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso l'assegnazione di almeno il 5% delle risorse dell'FESR allo sviluppo urbano sostenibile, l'istituzione di una piattaforma per lo sviluppo sostenibile per promuovere il potenziamento delle capacità e gli scambi di esperienze e attraverso l'adozione di un elenco di città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

La proposta prevede inoltre un sostegno ad azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che non superi la soglia del 2% del finanziamento annuale.

Verrà riservata particolare attenzione alle zone con caratteristiche naturali o demografiche particolari, attraverso una dotazione supplementare specifica per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate. Almeno il 50% di tale dotazione dovrà essere destinato ad azioni che contribuiscano alla diversificazione e alla modernizzazione delle economie delle regioni ultraperiferiche, concentrando l'attenzione in modo particolare su ricerca e innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla competitività delle PMI.

4 Il Fondo sociale europeo

Contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale, il Fondo sociale europeo (FSE) rappresenta il principale strumento finanziario dell'Unione europea per investire nelle risorse umane. Consente di accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuovere lo sviluppo dell'istruzione e migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili a rischio di povertà.

Il regolamento prevede il raggiungimento di quattro obiettivi tematici dell'FSE all'interno dell'Unione:

- (i) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- (ii) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;
- (iii) investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente e
- (iv) migliorare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica.

È tuttavia necessario che l'FSE contribuisca anche al conseguimento di altri obiettivi tematici come il sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici ed efficiente nell'uso delle risorse, il miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI).

RAFFORZARE LA CONCENTRAZIONE TEMATICA

In conformità all'impegno assunto dall'UE nei confronti della crescita inclusiva, almeno il 20 % dell'FSE deve essere destinato alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà. Inoltre, i programmi devono concentrare i finanziamenti su un numero limitato di «priorità di investimento» che definiscano i dettagli relativi a ciascun obiettivo tematico.

RAFFORZARE IL PARTENARIATO

La proposta contiene disposizioni specifiche per il rafforzamento del partenariato e per la promozione della partecipazione attiva dei partner sociali e delle organizzazioni non governative (ONG) negli investimenti dell'FSE. Richiede di destinare una quantità adeguata di risorse dell'FSE ad azioni per il potenziamento delle capacità per i partner sociali e per le ONG nelle regioni meno sviluppate.

RAFFORZARE INNOVAZIONE SOCIALE E COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

L'innovazione sociale e le attività di cooperazione transnazionale vengono incoraggiate attraverso un aumento del tasso di cofinanziamento per assi prioritari dedicati, attraverso specifiche modalità di monitoraggio e programmazione e attraverso un rafforzamento del ruolo della Commissione nelle attività di scambio e diffusione di buone prassi e azioni congiunte nell'Unione.

RAFFORZARE LA CONCENTRAZIONE SUI RISULTATI

Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi dell'FSE, sono previste disposizioni specifiche per garantire la concentrazione delle risorse. Inoltre, vengono definiti indicatori comuni per consentire un monitoraggio più accurato e agevolare la valutazione dell'impatto dell'investimento dell'FSE a livello europeo.





SEMPLIFICARE IL SISTEMA DI ESECUZIONE

Per semplificare l'impiego dell'FSE, in particolare per i piccoli operatori, il progetto di regolamento propone opzioni di costo semplificate. Inoltre, per le operazioni di modesta entità, si propone l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare tabelle standard di costi unitari o importi forfettari. Tale soluzione può ridurre gli oneri amministrativi relativi al 50% dei progetti.

AUMENTARE L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Vengono introdotte disposizioni specifiche relative a strumenti finanziari che incoraggino gli Stati membri e le regioni a utilizzare l'FSE in modo da accrescerne la capacità di finanziare interventi a sostegno dell'occupazione, istruzione e inclusione sociale.

5 Il Fondo di coesione

Il Fondo di coesione consente agli Stati membri con un RNL per abitante inferiore al 90 % della media dell'UE 27 di investire nelle reti di trasporto RTE-T e nell'ambiente.

SOSTENERE LA CONCENTRAZIONE TEMATICA

Nel settore dell'ambiente, il Fondo di coesione sosterrà gli investimenti relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi, nonché gli investimenti relativi al settore idrico e a quello dello smaltimento dei rifiuti e all'ambiente urbano. In conformità alle proposte della Commissione sul quadro finanziario pluriennale, anche gli investimenti nel settore energetico potranno beneficiare di sostegno, a condizione che offrano vantaggi ambientali positivi. Verranno pertanto sostenuti anche gli investimenti nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile. Nel settore dei trasporti, oltre alla rete RTE-T, il Fondo di coesione contribuirà agli investimenti nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano.



6 Cooperazione territoriale europea

La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della politica di coesione e fornisce una struttura per gli scambi di esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte volte a individuare soluzioni comuni a problemi condivisi. Questo aspetto risulta ancora più importante se si considera che le sfide affrontate dagli Stati membri superano in misura crescente i confini nazionali e regionali e necessitano di azioni congiunte e comuni al livello territoriale appropriato. Pertanto, anche la Cooperazione territoriale europea può fornire un importante contributo alla promozione del nuovo obiettivo del Trattato di Lisbona in materia di coesione territoriale.

Viene proposto un regolamento distinto per la Cooperazione territoriale europea al fine di tenere maggiormente conto del contesto plurinazionale dei programmi e di definire disposizioni più specifiche per i programmi e gli interventi di cooperazione, come richiesto da molte parti interessate. La proposta quindi fa riferimento alla partecipazione dei paesi terzi per riflettere in modo più adeguato la realtà della cooperazione. Contiene inoltre riferimenti più sistematici al ruolo che può essere assunto dai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) nell'ambito di un contesto di cooperazione.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La proposta stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun ambito e i criteri per la loro assegnazione agli Stati membri. Tali risorse verranno assegnate come segue:

- 73,24 % per la cooperazione transfrontaliera;
- 20,78 % per la cooperazione transnazionale e
- 5,98 % per la cooperazione interregionale.

La proposta prevede inoltre il mantenimento del meccanismo per il trasferimento di risorse per attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, che verrà sostenuto tramite lo strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP) e lo strumento di assistenza preadesione. Verranno promosse le collaborazioni nell'ambito dell'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e i programmi finanziati dagli strumenti esterni.



RAFFORZARE L'APPROCCIO STRATEGICO E LA CONCENTRAZIONE

Le disposizioni relative alla concentrazione tematica e alle priorità di investimento migliorano la definizione strategica dei programmi. I programmi possono selezionare le priorità da un elenco tematico contenente le rispettive priorità di investimento, per le quali la cooperazione apporterà il maggiore valore aggiunto. Inoltre, i criteri di selezione sono stati definiti in modo più rigoroso per garantire che il finanziamento venga assegnato a operazioni realmente congiunte. I risultati dei programmi saranno inoltre oggetto di verifica.

A causa della possibile sovrapposizione tra macro regioni, bacini marittimi e aree di programmi transnazionali attuali e futuri, il regolamento proposto prevede in modo esplicito che la cooperazione transnazionale possa anche sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali.

ATTENZIONE FOCALIZZATA SU SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA

Vengono definite modalità più snelle per l'attuazione, il controllo e la gestione finanziaria. Ad esempio, è stato ridotto il numero delle autorità coinvolte nell'attuazione dei programmi e sono stati ulteriormente definiti ruoli e responsabilità. Viene inoltre proposto un insieme di indicatori migliorato.



7 Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Dal 2006 i partner locali e regionali possono istituire Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), con un quadro giuridico comune che consente di superare le complesse differenze tra norme e regolamenti nazionali. La Commissione propone modifiche sostanziali relative ai seguenti aspetti dell'attuale regolamento GECT:

- istituzione semplificata dei GECT;
- esame dell'ambito di attività;
- apertura dei GECT alle regioni non UE;
- regole operative più chiare su assunzione di personale, spesa e protezione dei creditori e
- cooperazione pratica nella fornitura di servizi pubblici e locali.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELL'ADESIONE

Da tempo i GECT propongono l'inclusione di membri non appartenenti all'UE. Il regolamento attualmente garantisce tale possibilità a determinate condizioni. Tuttavia, qualora tali GECT includano membri di un unico Stato membro e di un paese terzo, sarà necessaria una base giuridica aggiuntiva nel Trattato che regoli la cooperazione con paesi terzi.

NORME PER L'ISTITUZIONE DI UN GECT E APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

Vengono specificati i criteri per l'approvazione o il rigetto dei GECT da parte delle autorità nazionali e viene proposto un periodo di tempo limitato per la valutazione e la decisione.

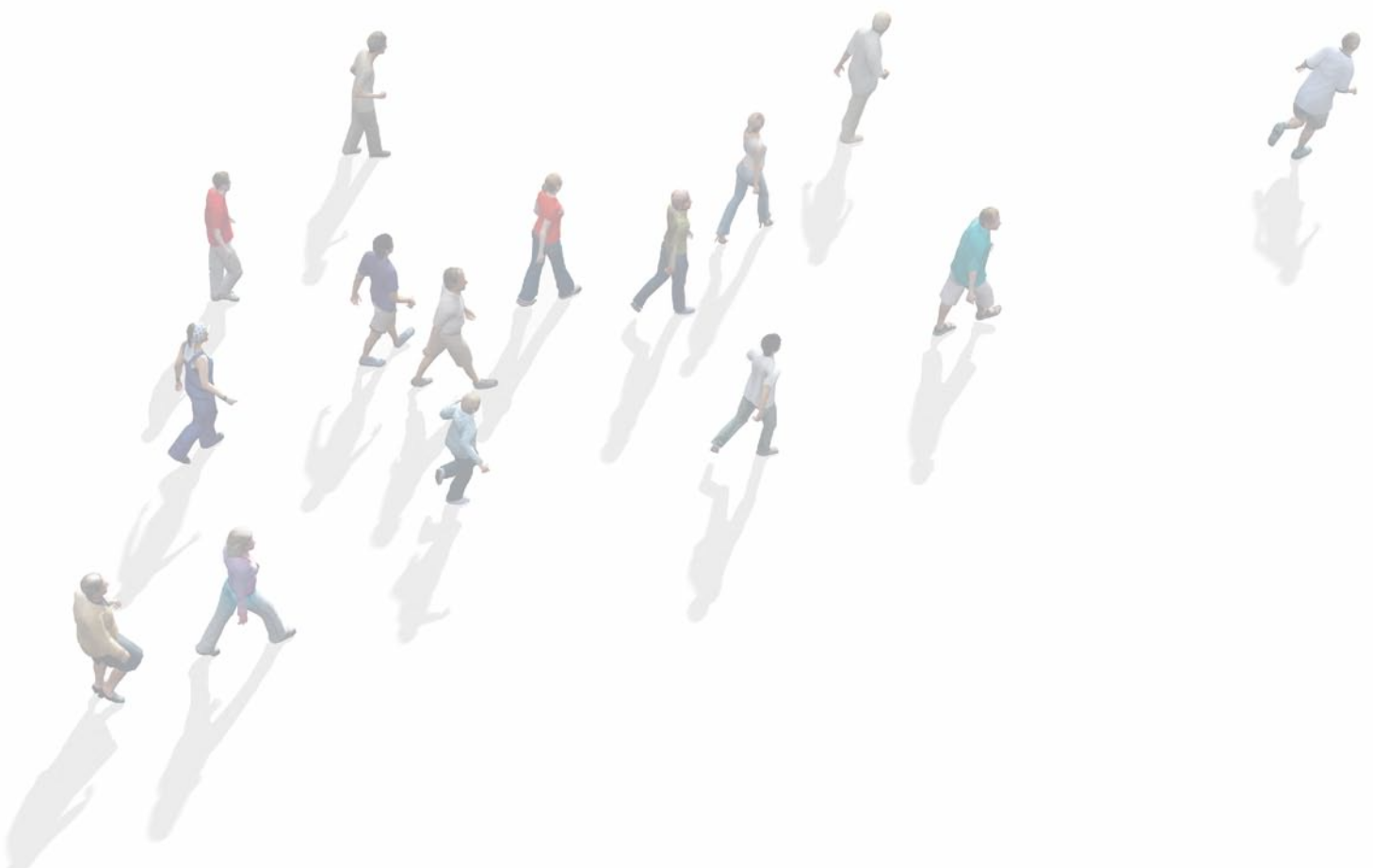
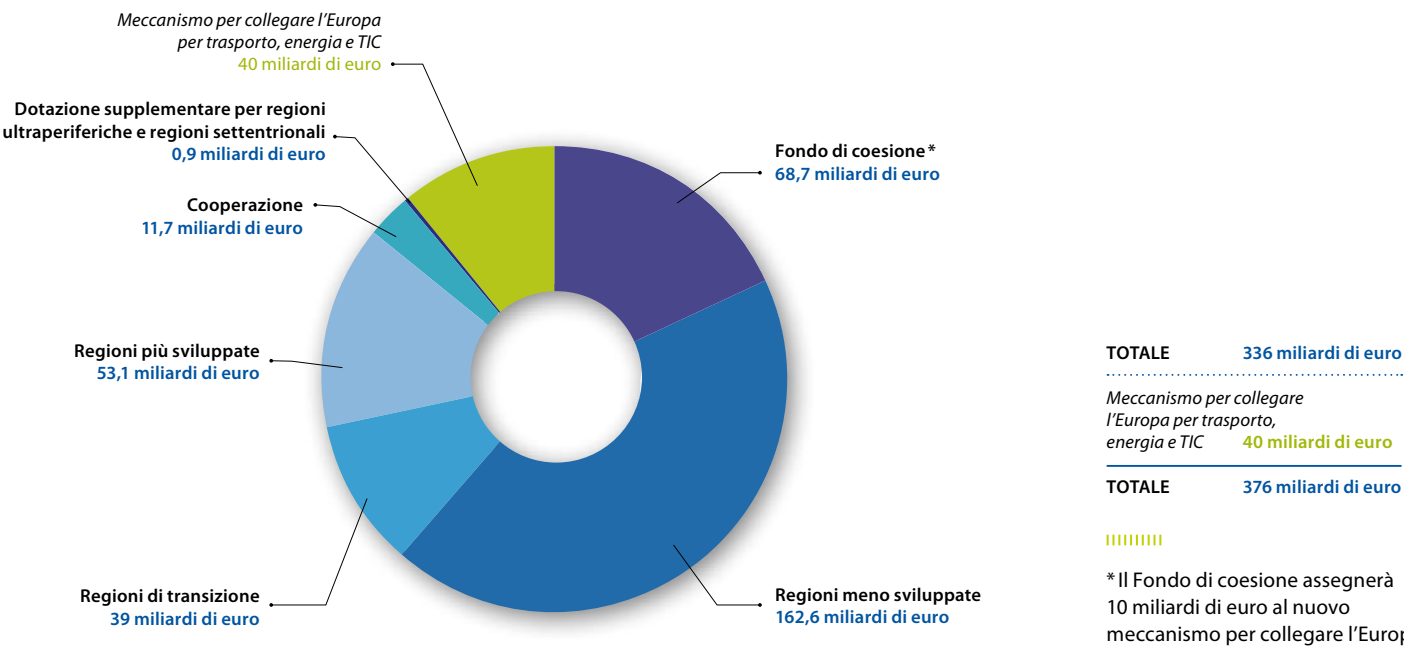


Tabelle e grafici

SCHEMA DELLA POLITICA DI COESIONE				
2007-2013		2014-2020		
Obiettivi		Scopi	Categoria di regioni	Fondi
Convergenza	FESR FSE	Investimenti nella crescita e nell'occupazione	Regioni meno sviluppate	FESR FSE
Phasing out convergenza			Regioni di transizione	
Phasing in Competitività regionale e occupazione				
	Fondo di coesione			Fondo di coesione
Competitività regionale e occupazione	FESR FSE			Regioni più sviluppate
Cooperazione territoriale europea	FESR	Cooperazione territoriale europea		FESR

BILANCIO PER LA POLITICA DI COESIONE POST-2013 (PREZZI 2011)



AMMISSIBILITÀ PER LE REGIONI MENO SVILUPPATE

2007-2013	2014-2020
Regioni NUTS 2 con PIL inferiore al 75 % della media UE	Nessuna variazione
Sostegno transitorio per le regioni che avrebbero continuato a beneficiare dell'obiettivo convergenza se la soglia fosse rimasta pari al 75 % della media del PIL dell'UE-15 invece che dell'UE-25	Categoria separata per le regioni di transizione
Fondo di coesione Stati membri con RNL pro capite inferiore al 90 % della media del RNL dell'UE-27	Nessuna variazione
Sostegno transitorio per gli Stati membri che avrebbero beneficiato del Fondo di coesione se la soglia fosse rimasta pari al 90 % della media del RNL dell'UE-15 invece che dell'UE-25	Sostegno transitorio per gli Stati membri che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL pro capite è superiore al 90 % della media del RNL pro capite dell'UE-27

AMMISSIBILITÀ PER LE REGIONI DI TRANSIZIONE

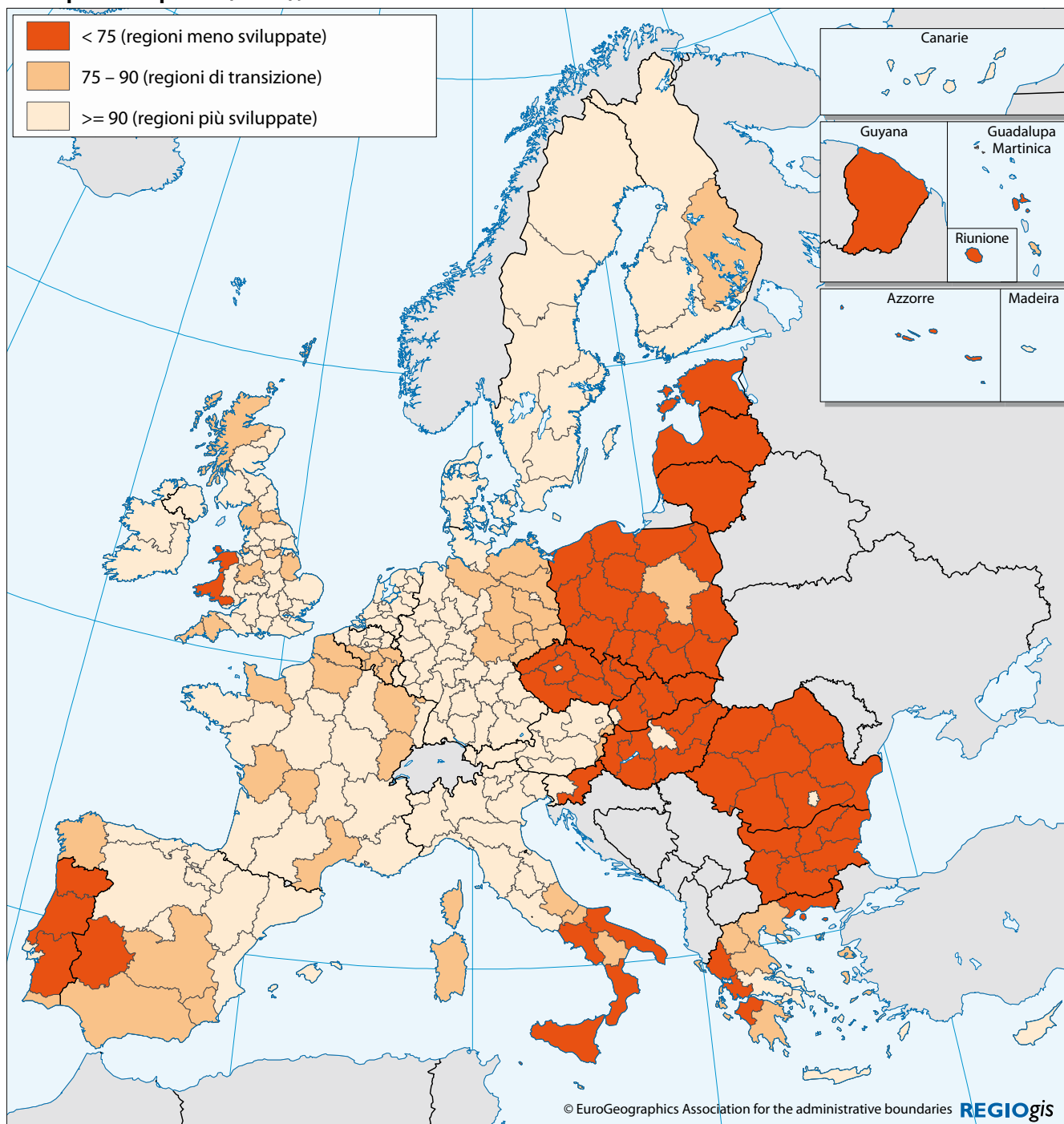
2007-2013	2014-2020
Sostegno transitorio per le regioni NUTS 2 che avrebbero continuato a beneficiare dell'obiettivo convergenza se la soglia fosse rimasta pari al 75 % della media del PIL dell'UE-15 invece che dell'UE-25 (phasing out obiettivo convergenza)	Regioni NUTS 2 con PIL pro capite tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27 con trattamento differenziato per le regioni ammesse a beneficiare dell'obiettivo convergenza nel periodo 2007-2013
Sostegno transitorio per le regioni NUTS 2 incluse nell'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 ma con PIL superiore al 75 % del PIL medio dell'UE-15 (phasing-in obiettivo Competitività regionale e occupazione)	

AMMISSIBILITÀ PER LE REGIONI PIÙ SVILUPPATE

2007-2013	2014-2020
Tutte le regioni NUTS 2 escluse dall'obiettivo convergenza e alle quali non si applica il sostegno transitorio di phasing out	Regioni NUTS 2 con PIL pro capite superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27 con trattamento differenziato per le regioni ammesse a beneficiare dell'obiettivo convergenza nel periodo 2007-2013
Sostegno transitorio per le regioni NUTS 2 comprese nell'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 ma con PIL superiore al 75 % del PIL medio dell'UE-15 (phasing-in obiettivo Competitività regionale e occupazione)	

Simulazione di ammissibilità 2014-2020

PIL/pro capite (SPA), indice EU27=100



Commissione europea

Politica di coesione 2014-2020 – Investire nella crescita e nell'occupazione

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2011 — 20 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-79-21496-7

doi:10.2776/4595

Per visualizzare il testo integrale delle proposte legislative, consultare:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm



COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni dell'Unione europea.
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu> o inviare un fax al numero +352 29 29-42758.

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).





European Economic and Social Committee

PRESS

CES/11/122

12 dicembre 2011

Più Europa: è questa l'unica via di uscita dalla crisi

L'8 dicembre 2011, alla 476a sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo (CESE), il Presidente Staffan Nilsson, i tre gruppi di interesse che compongono il CESE e Jean-Paul Delevoye, Presidente del consiglio economico, sociale e ambientale francese, si sono trovati d'accordo nel sostenere che una più approfondita integrazione europea è l'unica via d'uscita dalla crisi. In vista del Consiglio europeo, nella sua dichiarazione il Presidente del CESE ha affrontato una serie di aspetti chiave della crisi, quali la disciplina di bilancio, la discussione sugli *stability bond* e la regolamentazione del settore finanziario.

Il **Presidente Nilsson** ha aperto la sessione plenaria con un serio monito: "L'Unione europea sta attraversando una crisi profonda - una crisi finanziaria, economica, del debito sovrano, una crisi sociale con quasi 23 milioni di disoccupati, ma anche una crisi di fondo della stessa integrazione europea." La sua dichiarazione sul tema *Superare la crisi - verso un programma d'azione politica per una ripresa sostenibile* presenta la posizione del Comitato su diversi aspetti della crisi economica e le possibili soluzioni.

Secondo **Nilsson**, per l'UE vi è un unico modo di uscire dalla crisi: creare le condizioni favorevoli per promuovere crescita e occupazione. Occorre riaffermare il metodo comunitario, e l'iniziativa legislativa della Commissione deve garantire che la crisi venga affrontata rafforzando l'integrazione.

"Per avere più Europa e costruire una nuova Europa sarà necessario mettere in comune le risorse e condividere le responsabilità", ha dichiarato **Nilsson**, precisando che l'unico modo è che gli Stati membri rispettino la disciplina di bilancio nel quadro del cosiddetto "six pack", il pacchetto di riforme che è stato approvato. Tuttavia, questa situazione di stallo tra austerità e crescita può essere superata soltanto se gli impegni sono accompagnati da *stability bond*, da un'adeguata regolamentazione del settore finanziario e soprattutto da una strategia a lungo termine per garantire una crescita sostenibile. A questo proposito, le istituzioni hanno già messo a punto uno strumento volto a creare fiducia, non soltanto presso i mercati ma, cosa ancora più importante, presso i cittadini: la strategia Europa 2020, che mette l'accento sulla corretta attuazione delle misure.



European Economic and Social Committee

PRESS

A giudizio del Presidente, è ora tempo di agire in quanto Unione: ciò significa non perdere mai di vista la nostra identità, ossia il modello sociale ed economico europeo. Le misure finanziarie e di bilancio devono andare di pari passo con la prevenzione della povertà, l'inclusione sul mercato del lavoro, la coesione sociale e la solidarietà intergenerazionale. L'unico modo per uscire dalla crisi in modo socialmente accettabile è garantire la partecipazione e l'impegno di tutti i soggetti. Per dare voce a questi ultimi nel quadro delle istituzioni europee, il Comitato si prefigge non soltanto di fungere da piattaforma di dibattito tra i tre gruppi principali dei rappresentanti della società civile (Datori di lavoro, Lavoratori e Attività diverse), ma anche di continuare la propria cooperazione con la rete di CES nazionali.

La prova migliore di questa cooperazione è stata la presenza di Jean-Paul Delevoye alla sessione plenaria e il messaggio centrale emerso dal suo intervento: l'Europa non è il problema, bensì la soluzione. Delevoye ha altresì osservato che "siamo troppo concentrati sul dolore, e non abbastanza sulla causa", aggiungendo che "alcune misure da adottare sono estremamente difficili sul piano politico, ma altrettanto necessarie sul piano economico."

Ha infine rivolto un chiaro messaggio agli Stati membri, sostenendo che approfondire l'integrazione significa riconoscere la forza dell'Europa come modello economico e sociale: a tal fine, tuttavia, bisogna rinunciare a un certo grado di sovranità.

In linea con la posizione espressa dal Presidente, **Georgios Dassis, presidente del gruppo Lavoratori**, ha criticato il potere dei mercati finanziari. Rammentando la relazione storica tra Francia e Germania, che emerge dall'intesa tra i leader carismatici di questi paesi, ha osservato che questa leadership è ora messa a repentaglio dal potere dei mercati. "Oggi rischiamo di fare dei passi indietro, e che siano i mercati a governare l'Europa."

Il **presidente del gruppo Attività diverse Luca Jahier** fa propria l'osservazione di **Mario Monti** secondo cui "oggi i mercati sono bestie feroci e imbizzarrite, che spetta a noi domare". Per il III gruppo la risposta alla crisi dovrebbe comprendere un sistema serio e strutturato di *eurobond* al fine di evitare ulteriori turbolenze finanziarie.

In conclusione, Henri Malosse, presidente del gruppo Datori di lavoro, ha trasmesso un chiaro messaggio da parte dei rappresentanti degli imprenditori: il risultato della crisi dovrà tradursi in crescita economica. Secondo il I gruppo, un'efficace attuazione dell'innovazione, una migliore istruzione e un maggiore sostegno alle PMI sono fondamentali per assicurare tale crescita. "Soltanto il 10 % delle PMI europee trae vantaggio del mercato interno. Se riusciamo ad aumentare questa cifra di un ulteriore 10 %, la crescita europea aumenterà dell'1 %", ha aggiunto.

Parere sul primo semestre europeo

Alla dichiarazione e al dibattito ha fatto seguito l'adozione di un parere che valuta il primo semestre europeo, un nuovo metodo di governance inteso a migliorare il coordinamento politico tra l'UE e gli Stati membri.



European Economic and Social Committee

PRESS

A nome del relatore generale **Michael Smyth (III gruppo)**, **Joost Van Iersel, presidente del comitato direttivo Europa 2020 (I gruppo)**, ha presentato il parere, in cui viene espresso l'invito - formulato anche da numerosi oratori nel corso della plenaria - ad adottare una strategia a lungo termine. Nel quadro della crisi, la strategia Europa 2020 è più importante che mai, poiché prevede un programma globale di riforme intese a garantire la crescita sostenibile e a rafforzare l'Unione di fronte alle sfide future.

Van Iersel ha sottolineato l'importanza di migliorare l'attuazione della strategia Europa 2020 da parte degli Stati membri e di garantire la partecipazione della società civile e delle parti sociali all'attuazione delle riforme e ad una strategia per la crescita.

Infine il parere riafferma la disponibilità del CESE a fungere da piattaforma per lo scambio di informazioni e per la cooperazione tra CES nazionali, parti sociali, soggetti della società civile e istituzioni europee.

Dichiarazione del Presidente Staffan Nilsson:

<http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.staffan-nilsson-speeches.21110>

Per ulteriori informazioni:

Antonio Santamaria Pargada
Addetto stampa
Comitato economico e sociale europeo
Tel. +32 25469779
antonio.santamariapargada@eesc.europa.eu



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 18 - 20 Dicembre 2011](#) >

Sentenza nella causa C-329/11: La «direttiva rimpatri» non ammette una normativa nazionale che, nel corso della procedura di rimpatrio, infligge al cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente la pena della reclusione

Sentenza nella causa C-329/11

Alexandre Achughbabian / Préfet du Val-de-Marne

La «direttiva rimpatri» non ammette una normativa nazionale che, nel corso della procedura di rimpatrio, infligge al cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente la pena della reclusione

Questa direttiva consente l'irrogazione di sanzioni penali, secondo le norme nazionali e nel rispetto dei diritti fondamentali, a cittadini di paesi terzi ai quali detta procedura sia stata applicata e che soggiornano in modo irregolare senza un giustificato motivo che precluda il rimpatrio

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri») stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri ai fini dell'allontanamento dal loro territorio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La direttiva prevede l'adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dalla quale, in linea di principio, inizia a decorrere un periodo per il rimpatrio volontario, seguito, se necessario, da misure d'allontanamento forzato.

In assenza di partenza volontaria, la direttiva obbliga gli Stati membri a procedere all'allontanamento forzato applicando misure che siano il meno possibile coercitive. Solo quando l'allontanamento rischia di essere compromesso, lo Stato membro può ricorrere al trattenimento dell'interessato, per una durata che non può mai superare i 18 mesi.

Nella fattispecie, il sig. Achughbabian, cittadino armeno, è entrato in Francia nel 2008. Nel 2009 una decisione del prefetto lo ha obbligato a lasciare il territorio francese, corredata di un termine di un mese per la partenza volontaria. In seguito al suo rifiuto di lasciare la Francia, nel giugno 2011 è stato colpito da una nuova decisione di rimpatrio, sotto forma di decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera, senza un termine per la partenza volontaria. Le autorità francesi, inoltre, hanno disposto il fermo di polizia e, successivamente, il trattenimento per soggiorno irregolare; l'interessato ha contestato tali misure dinanzi alla giustizia francese.



[Testo della sentenza \(.pdf 126 kB\)](#)



[Leggi il comunicato stampa \(.pdf 52 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 18 - 20 Dicembre 2011](#) >

Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

Sentenza nella causa C-379/10

Commissione / Italia

È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati ¹ è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 [Testo della sentenza \(.pdf 106 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 81 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 18 - 20 Dicembre 2011](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ La normativa energetica europea e il referendum dell'Italia dopo Fukushima - Parte prima

"La normativa energetica europea e il referendum dell'Italia dopo Fukushima" Parte prima / Roberta Bianchi

Fa parte di Ambiente & sviluppo : consulenza e pratica per l'impresa e gli enti locali , p. 841-845

Nel fascicolo A. 19:n. 10 (2011:ott)

Abstract:

Piano energetico dell'Unione europea 2011. Compromesso Merkel. Rilancio del nucleare attraverso Dir 09/71/Euratom. Base giuridica della direttiva con riferimento alla Convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare.

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P T 2 AMB 3 2011

→ Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale

"Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale" / Girolamo Strozzi, Roberto Mastroianni. - 5. ed. - Torino : Giappichelli, 2011. - XX, 454 p. ; 24 cm. ((Autore delle ed. precedenti: G. Strozzi

Disponibilità:

Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa Coll.: E I X 1. 6 11DIR

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it